

PESCARA 07 Maggio 2019

**LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68:  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE.  
Art.318 - bis  
LE ASSEVERAZIONI DELL'ENTE SPECIALIZZATO**

***L'esperienza di ARPA Emilia Romagna***

**Le prescrizioni tipo di Arpae:  
criteri generali ed esempi applicativi**

**Michela Mascis**

*ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Centro - Servizio Territoriale di Ferrara*



# **PARTE PRIMA**

## ***VIGILANZA SULLA GESTIONE dei RIFIUTI presso unità produttive e durante il trasporto su strada***



***VIGILANZA  
SULLA GESTIONE dei RIFIUTI  
PRESSO PRODUTTORI DI RIFIUTI***





*D.lgs 152/06 art. 183 c1 lettera f)*

*"produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)*




# PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI

(esempi)





# NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI (esempi)






## GUIDA PER IL CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI OPERATIVI E DOCUMENTALI IN CARICO AI PRODUTTORI DI RIFIUTI

 1) Individuare quali rifiuti derivano dall'attività in esame:

- sopralluogo,
- esame Registro Carico e Scarico rifiuti e MUD
- Formulari (FIR)

 2) Accertare le modalità ed i tempi di deposito dei rifiuti presso il sito di produzione:

- sopralluogo
- esame documentale Registro Carico e Scarico, FIR e MUD

 3) Accertare l'osservanza delle prescrizioni autorizzative, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni  
*(Presso impianti di recupero o smaltimento e altri gestori di rifiuti)*



## ACCERTAMENTI BASATI SULL'ESAME DEL REGISTRO DI C/S

SE CORRETTAMENTE COMPILATO  
INFORMAZIONI UTILI SU:

TUTTI I PRODUTTORI DI RIFIUTI { Frequenza di avvio a smaltimento  
Quantità in deposito

GESTORI DI RIFIUTI → Quantità di rifiuti gestiti

*Es: Messa in riserva istantanea e annuale, rifiuti prodotti, potenzialità effettiva impianto, quantità rifiuti trasportati, oggetto di commercio ed intermediazione,*



## FATTORI LIMITANTI

ATTENZIONE !



- 1) Tempi di registrazione
- 2) Soggetti esentati  
dalla tenuta del Registro
- 3) Errate o mancanti registrazioni



# ALCUNI CASI DI DEPOSITO





# ALCUNI CASI DI DEPOSITO



PERICOLOSO			
CODICE CER	13.02.05		
DESCRIZIONE	Olio Esausto		
PERICOLO	H4 H5 H8 H13	ADR	SI





# ALCUNI CASI DI DEPOSITO





# ALCUNI CASI DI DEPOSITO





# ALCUNI CASI DI DEPOSITO





# ALCUNI CASI DI DEPOSITO





# DEPOSITO TEMPORANEO





# DEPOSITO TEMPORANEO

NON RIENTRA FRA LE FASI DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

E' ESCLUSO DALLA DISCIPLINA AUTORIZZATIVA



A PATTO CHE RISPETTI DETERMINATE  
**CONDIZIONI**



## DEPOSITO TEMPORANEO TIPO



**Art. 183 comma 1, punto bb:**

**DEPOSITO TEMPORANEO:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.




# DEPOSITO TEMPORANEO TIPO: VOLUMI DI RIFIUTI AMMESSI

Rifiuti NON  
PERICOLOSI



**MAX 30 mc  
complessivi**



Rifiuti  
**PERICOLOSI**  
**MAX 10 mc**

**ATTENZIONE:**  
NESSUN LIMITE VOLUMETRICO SE AVVIATI A  
SMALTIMENTO CON CADENZA TRIMESTRALE



# DEPOSITO INCONTROLLATO

CASO N°1



VIETATO  
DALL'ART. 192

Sanzione Penale  
art. 256 c. 2



# ALCUNI CASI DI DEPOSITO

CASO N°2

## ABBANDONO DI RIFIUTI

VIETATO DALL'ART.192

Sanzione Penale  
art. 256 c. 2

Sanzione Amministrativa  
art. 255 c. 2






# CASO 1 : DEPOSITO INCONTROLLATO



## CASO 2 : ABBANDONO



VIOLAZIONE: Art. 256 c. 2



Rifiuti pericolosi

**PENA CONGIUNTA:**

arresto da sei mesi a due anni

e

ammenda da duemilaseicento (2.600) €  
a ventiseimila (26.000) €

**NON APPLICABILE**



Rifiuti **non** pericolosi

**PENA DISGIUNTA:**

arresto da tre mesi a un anno

o





ammenda da duemilaseicento (2.600) €  
a ventiseimila (26.000) €

**APPLICABILE**



# PRESCRIZIONE TIPO (protocollo d'intesa 18/05/2016)

## Casi 1-2 ABBANDONO, DEPOSITO INCONTROLLATO

-  1. interrompere immediatamente l'abbandono o il deposito incontrollato o l'immissione di rifiuti NON PERICOLOSI su suolo o nelle acque superficiali o sotterranee;
-  2. procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti tramite ditte autorizzate e iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali entro 30 - 60 gg
-  3. presentare una relazione di fine lavori relativa alle modalità adottate, la documentazione di prova e le destinazioni finali di recupero o smaltimento entro 40-70 gg
-  4. opzionale: autocontrollo dello stato del suolo (o delle acque) per evidenziare l'efficacia del ripristino entro 30 gg dalla rimozione



## PRESCRIZIONE TIPO (protocollo d'intesa 18/05/2016)

Casi 1-2

Conseguenza del

MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER IL DEPOSITO  
TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ



5. il deposito temporaneo deve essere ripristinato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche.

entro 7-10 gg



CASO N°3



Deposito eccedente  
quantità o tempi ammessi  
per Deposito Temporaneo



Stoccaggio Rifiuti:  
Messa in riserva  
Deposito Preliminare



ATTIVITÀ di GESTIONE  
RIFIUTI NON  
AUTORIZZATA



SANZIONE PENALE  
Art. 256 c. 1



**CASO 3:**

**ATTIVITÀ  
di GESTIONE RIFIUTI  
NON AUTORIZZATA**

**VIOLAZIONE: Art. 256 c.1**



**Rifiuti pericolosi**

**Rifiuti **non** pericolosi**

**PENA CONGIUNTA:**

arresto da sei mesi a due anni

e

**ammenda da duemilaseicento (2.600) €  
a ventiseimila (26.000) €**

**PENA DISGIUNTA:**

arresto da tre mesi a un anno

o

**ammenda da duemilaseicento (2.600) €  
a ventiseimila (26.000) €**

**NON APPLICABILE**





**APPLICABILE**



# PRESCRIZIONE TIPO (protocollo d'intesa 18/05/2016)

## Caso 3

### ATTIVITÀ di GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA

- 
1. interrompere immediatamente l'attività di gestione dei rifiuti NON PERICOLOSI;
- 
2. procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti tramite ditte autorizzate e iscritte all'Albo Gestori Rifiuti  
*entro 30 - 60 gg*
- 
3. presentare una relazione di fine lavori relativa alle modalità adottate, la documentazione di prova e le destinazioni finali di recupero o smaltimento  
*entro 40-70 gg.*
- 
4. opzionale: autocontrollo dello stato del suolo (o delle acque) per evidenziare l'efficacia del ripristino  
*entro 30 gg dalla rimozione*




## PRESCRIZIONE TIPO (protocollo d'intesa 18/05/2016)

### Casi 3

#### Conseguenza del

MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER IL DEPOSITO  
TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ

- 
5. il deposito temporaneo deve essere ripristinato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, dei tempi e dei volumi consentiti per il deposito stesso.  
entro 7-10 gg



# GESTIONE DI RIFIUTI



CASO 4  
ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI  
SENZA  
AUTORIZZAZIONE O ISCRIZIONE

→ art. 256 c 1



Applicabilità delle disposizioni prescrittive previste dall'art. 318 ter D.Lgs 152/06





RIFIUTI NON PERICOLOSI  
(*PENA DISGIUNTA*)



# PRESCRIZIONE TIPO (protocollo d'intesa 18/05/2016)

## Caso 4

### ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI SENZA AUTORIZZAZIONE O ISCRIZIONE

-  1. interrompere immediatamente l'attività di gestione dei rifiuti NON PERICOLOSI
-  2. procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti tramite ditte autorizzate e iscritte all'Albo Gestori Rifiuti  
entro 30 - 60 gg
-  3. presentare una relazione di fine lavori relativa alle modalità, documentazione di prova e destinazioni finali di recupero o smaltimento  
entro 40-70 gg.
-  4. opzionale: autocontrollo dello stato del suolo (o delle acque) per evidenziare l'efficacia del ripristino  
entro 30 gg



# GESTORI DI RIFIUTI



CASO 5  
AUTORIZZAZIONE SCADUTA  
=  
MANCANZA AUTORIZZAZIONE

→ art. 256 c 1



CASO 6  
INOTTEMPERANZA  
PRESCRIZIONI

→ art. 256 c 4





Applicabilità delle disposizioni prescrittive previste dall'art. 318 ter  
D.Lgs 152/06

RIFIUTI  
NON PERICOLOSI  
(*PENA DISGIUNTA*)



# PRESCRIZIONE TIPO (protocollo d'intesa 18/05/2016)




## Caso 5 (*GESTORI DI RIFIUTI*) AUTORIZZAZIONE /ISCRIZIONE SCADUTA = ATTIVITÀ di GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA

-  1. produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale si attesti che non siano state apportate modifiche impiantistiche né gestionali rispetto alle condizioni riportate nell'atto previgente;  
*entro 48 ore*
-  2. eseguire e produrre autocontrolli alle emissioni presenti precedentemente autorizzate per verificare il rispetto dei limiti autorizzati nell'atto previgente  
*entro 7 gg*
-  3. presentare istanza di rinnovo autorizzazione/iscrizione all'ente competente e darne tempestivamente evidenza ovvero relazione descrittiva degli interventi di rimozione all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti, tramite ditte autorizzate (l'attività della ditta autorizzata deve concludersi entro 40 gg)  
*entro 15 gg*
-  4. opzionale: autocontrollo dello stato del suolo (o delle acque) per evidenziare l'efficacia del ripristino  
*entro 50- 80 gg*



## PRESCRIZIONE TIPO (protocollo d'intesa 18/05/2016)

### CASO 6 (*GESTORI DI RIFIUTI*) INOSSERVANZA PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

-  1. adeguare la gestione alle specifiche prescrizioni contenute o ai requisiti previsti nelle autorizzazioni  
*entro 15-30 gg*
-  2. effettuare analisi di autocontrollo delle emissioni previste nell'atto autorizzativo  
*entro 30 gg*
-  3. trasmettere relazione degli interventi effettuati  
*entro 60 gg.*



***VIGILANZA  
SULLA GESTIONE dei RIFIUTI  
DURANTE IL TRASPORTO SU  
STRADA***



1)  
ACCERTARE che il materiale  
trasportato sia effettivamente  
“RIFIUTO”

Escludere tutte le possibilità che  
NON siano RIFIUTI (attenzione  
alla definizione di rifiuto, ai  
sottoprodotti, alle materie prime  
seconde...)

PROCEDERE A

- ispezione carico
- verifica documentale
- Verifica provenienza
- Verifica destinazione





## ONERI A CARICO DEL TRASPORTATORE di RIFIUTI:

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

*Art.212 c.3: l'iscrizione all'albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto rifiuti.....*

ACCOMPAGNARE IL TRASPORTO CON FIR

Art. 193



## 2) ACCERTARE AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DEI RIFIUTI

### Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali



MANCATA ISCRIZIONE



Art. 256 c1



Applicabilità delle disposizioni prescrittive art. 318 ter del D.Lgs 152/06

## ATTIVITÀ di GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA

### CASO: TRASPORTO NON AUTORIZZATO



**VIOLAZIONE:**  
Art. 256 c.1



Rifiuti pericolosi

Rifiuti **non** pericolosi

**PENA CONGIUNTA:**

arresto da sei mesi a due anni

e

ammenda da duemilaseicento (2.600) €

a ventiseimila (26.000) €

**PENA DISGIUNTA:**

arresto da tre mesi a un anno

o

ammenda da duemilaseicento (2.600) €

a ventiseimila (26.000) €

**NON APPLICABILE**


**APPLICABILE**




## TRASPORTO NON AUTORIZZATO




1) procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti tramite ditte autorizzate e iscritte all'Albo Gestori Rifiuti  
*entro 15 giorni*



2) Produrre prova dell'avvenuto smaltimento e/o avvio a recupero dei rifiuti trasmettendo all'organo accertatore copia dei formulari di identificazione dei rifiuti attestanti il conferimento degli stessi ad impianto autorizzato;  
*entro 15 giorni*



3) procedere a regolarizzare e sanare la propria posizione effettuando l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali  
*entro 60 gg*



4) dare evidenza dell'avvenuta iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali  
entro 7 gg dall'iscrizione.



## **PARTE SECONDA**

# ***VIGILANZA SUGLI SCARICHI IDRICI***

### **ILLUSTRAZIONE DI UN CASO**

#### **ART. 137 c. 1**

Scarichi di acque reflue industriali non autorizzati



# SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NON AUTORIZZATO



attività di “noleggio di autobus e autovetture, con e senza conducente”











## ESITO ACCERTAMENTO:

Scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale  
derivanti dal lavaggio degli automezzi







# SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NON AUTORIZZATO

norma violata:

art.124 c.1 del Dlgs152/06

sanzionata dall'art. 137 c.1 del Dlgs 152/06.

## COMMA 1

*Fuori dai casi sanzionati dall'art.29 quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

Non avendo avuto evidenze di danno o pericolo concreto e attuale di danno, la violazione risultava assoggettabile all'art. 318-bis del D.Lgs. 152/06



# PRESCRIZIONI

1. interrompere immediatamente lo scarico non autorizzato e fino all'ottenimento dell'autorizzazione entro 24 ore
2. comunicare le eventuali modalità adottate alternative allo scarico mediante apposita relazione documentata entro 7 gg
3. (opzionale) presentare istanza di autorizzazione allo scarico entro 15 gg



# RISULTATO FINALE





# FASI CONCLUSIVE ITER SANZIONATORIO

1

VERIFICATA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI  
Entro 60 giorni dal termine fissato

2

AMMISSIONE AL PAGAMENTO  
in sede amministrativa entro 30 giorni  
di 2500 € (1/4 del massimo)

3

COMUNICAZIONE AL P.M. :  
Adempimento Prescrizione e avvenuto Pagamento  
entro 120 gg



## **PARTE TERZA**

# ***VIGILANZA SULL'EMISSIONI IN ATMOSFERA***

### **ILLUSTRAZIONE DI UN CASO**

#### **ART. 279 c. 1**

Esercizio di stabilimento in assenza di autorizzazione



# EMISSIONI IN ATMOSFERA NON AUTORIZZATE



Attività di “carpenteria metallica su ferro e acciaio con operazioni di saldatura e taglio laser”



# SALDATURA



EMISSIONE  
E 1

AUTORIZZAZIONE SCADUTA

DATA AUTORIZZAZIONE 10/10/2002  
rilasciata ai sensi del DPR 203/88

e

Mancata istanza di autorizzazione  
ai sensi dell'art 269







**TAGLIO LASER**

**EMISSIONE  
E 2**



**MAI  
AUTORIZZATA**





## EMISSIONI IN ATMOSFERA NON AUTORIZZATE

norma violata:

art. 269 c.1 del Dlgs 152/06

sanzionata dall'art. 279 c.1 del Dlgs 152/06.

### **Comma 1:**

***Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro.***

Non avendo avuto evidenze di danno o pericolo concreto e attuale di danno, la violazione risultava assoggettabile all'art. 318-bis del D.Lgs. 152/06






# CONDOTTA CONTESTATA

n.	Art.	Rif. Norma	Descrizione
1	279 comma 1	D.Lgs. 152/2006 e smi	Per aver esercito uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione, ovvero per aver continuato l'esercizio con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata. In particolare per aver continuato l'esercizio dello stabilimento, con emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni di saldatura (E1), oggetto di precedente autorizzazione attualmente scaduta, e da taglio laser (E2), mai autorizzate, in assenza della prescritta autorizzazione.



# PRESCRIZIONI

-  1. interrompere l'emissione E2, derivante da taglio laser e mai autorizzata, fino all'ottenimento dell'autorizzazione;  
entro 24 ore
-  2. produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale si attesti che non sono state apportate modifiche impiantistiche all'emissione E1, derivante da saldatura, rispetto alle condizioni riportate nell'atto previgente, rilasciato dall'amministrazione Provinciale di Ferrara con atto Prot. Gen. xxxxx del 10/10/2002;  
entro 48 ore
-  3. presentare la domanda di autorizzazione ovvero relazione indicante l'interruzione e la dismissione delle installazioni E1 e/o E2, dandone anche evidenza allo scrivente ufficio.  
entro 30 gg



# FASI CONCLUSIVE ITER SANZIONATORIO

1

VERIFICATA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI  
Entro 60 giorni dal termine fissato

2

AMMISSIONE AL PAGAMENTO  
in sede amministrativa entro 30 giorni  
di 2500 € (1/4 del massimo)

3


COMUNICAZIONE AL P.M. :  
Adempimento Prescrizione e avvenuto Pagamento  
entro 120 gg



## PARTE QUARTA

### ***ILLUSTRAZIONE DI UN CASO “ORA PER ALLORA”***





MANCATA  
COMUNICAZIONE  
DI MESSA IN ESERCIZIO

Norma violata :  
Art. 269 c.6

attività di lavaggio di casse in polipropilene pieghevoli





DATA SOPRALLUOGO

6 febbraio 2018

ATTIVITÀ DI LAVAGGIO  
IN CORSO

EMISSIONI ATTIVE

MANCATA  
COMUNICAZIONE  
ANTICIPATA DI MESSA  
IN ESERCIZIO

8 febbraio 2018  
COMUNICAZIONE  
MESSA IN ESERCIZIO  
PREVISTA PER  
23 Febbraio 18

20 aprile 2018  
Trasmissione esiti dei  
tre autocontrolli

**CONDOTTA  
ESAURITA**





# EMISSIONI IN ATMOSFERA: OMESSA COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO

norma violata:

art. 269 c.6 del Dlgs 152/06

sanzionata dall'art. 279 c. 3 del Dlgs 152/06.

## **Comma 3:**

***3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.***

Non avendo avuto evidenze di danno o pericolo concreto e attuale di danno, la violazione risultava assoggettabile all'art. 318-bis del D.Lgs. 152/06



**VERBALE DI PRESCRIZIONE (art. 318 - ter D.Lg s. 152/2006 )  
e CONTESTUALE AMMISSIONE AL PAGAMENTO  
della sanzione amministrativa n . ....**

**CONDOTTA CONTESTATA**

Art.	Rif. Norma	Descrizione
269 c. 6	D.Lgs.152/06	Mancata comunicazione della messa in esercizio delle emissioni E11 e E12 almeno 15 giorni prima





### Considerato che :

- 1) il contravventore non può eliminare la violazione rilevata in quanto specifica a fatti circoscritti temporalmente,
- 2) la ditta ha poi inviato comunicazione di messa in esercizio in data 08/02/18 con prot. Arpae PGFE/2018/1582 e che in data 20/04/2018 sono stati comunicati gli esiti dell'attivazione,
- 3) si è in assenza di conseguenze da rimuovere e che per tali motivi non vi sono prescrizioni da impartire,

viene elevata contravvenzione ora per allora.

SI AMMETTE quindi il Contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della presente, un importo di 258,00 euro pari ad un quarto del totale della ammenda massima stabilita per la contravvenzione commessa.

In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa entro il termine di trenta giorni previsto, si informerà l'Autorità Giudiziaria per il prosieguo dell'azione penale.



# FASI CONCLUSIVE ITER SANZIONATORIO

1

VERIFICATA AVVENUTO PAGAMENTO ENTO I TERMINI  
30 gg

2

COMUNICAZIONE AL P.M.:  
di avvenuto Pagamento  
entro 120 gg